



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA** il Regolamento di Sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia, approvato con Ordinanza n. 14 in data 31.03.2003 del Capo del Circondario Marittimo;
- VISTA** la relazione di servizio prot. n. /38/U/2023/GP del locale Gruppo Ormeggiatori e barcaioli del porto di Civitavecchia Soc. coop., relativa alla rottura degli ormeggi delle M/N "QUEEN MARY" in occasione delle avverse condizioni meteo marine dello scorso 4 agosto connotate da repentine ed intense raffiche di vento oltre i 50 kts;
- VISTA** La relazione prodotta dalla Corporazione Piloti dei porti di Roma, in data 23.08.2023 relativa alla rottura degli ormeggi delle M/N "QUEEN MARY" in occasione delle avverse condizioni meteo marine dello scorso 4 agosto connotate da repentine ed intense raffiche di vento oltre i 50 kts;
- VISTA** la relazione di servizio del Nucleo Nostromi di questa Capitaneria di porto dalla quale, emergono la repentinità ed intensità delle condizioni meteo marine, nonché la necessità di un'azione sinergica da parte dei servizi portuali al fine di assicurare la sicurezza delle manovre e degli ormeggi dalle unità nel porto di Civitavecchia;
- VISTO** il decreto in data 05.06.2019 con cui la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le infrastrutture portuali il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne dell'allora MIMS, ha disposto l'obbligatorietà del servizio di rimorchio al ricorrere di condizioni meteorologiche avverse.
- TENUTO CONTO** del fatto che negli ultimi anni vi è stato un esponenziale e significativo aumento di fenomeni meteorologici meteomarini particolarmente avversi caratterizzati spesso da improvvisa e significativa intensità, con pericolosi risvolti per la sicurezza della navigazione e portuale;
- RITENUTO** necessario, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e tutelare la sicurezza della navigazione, integrare il vigente Regolamento di Sicurezza del porto di Civitavecchia, inserendo specifiche misure volte ad incrementare il gradiente complessivo di sicurezza al ricorrere di avverse condizioni meteo marine.
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 nonché gli artt. 59 e 524 e del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;

ORDINA

il Regolamento di Sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia, approvato con Ordinanza n. 14 in data 31.03.2003 del Capo del Circondario Marittimo è modificato come segue

Art.1

A far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza, l'Art. 5 (Obblighi) è integrato con la seguente disposizione quale ultimo paragrafo:

“Al ricorrere dell’obbligo di rimorchio emesso da questa Autorità Marittima a seguito di un avviso di condizioni meteo marine avverse trasmesso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, così come diramato dalla Protezione Civile, tutte le navi in sosta nel porto di Civitavecchia, dovranno mettere in atto le seguenti, ulteriori, misure sicurezza:

- *Integrare il personale di guardia in plancia e mantenere le macchine pronte alla manovra;*
- *Rinforzare gli ormeggi con ulteriori cavi - con l’eventuale utilizzo delle bitte anti-tempesta laddove disponibili ed impiegabili in relazione all’ormeggio della nave;*
- *Predisporre l’appennellamento di almeno un’ancora per l’impiego in emergenza della stessa.”*

Art.2

Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione di altre specifiche fattispecie sanzionatorie, a norma dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele CASTALDO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
